



Tribunale di Trani
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

La presente nota viene formulata in risposta al quesito pervenuto da più Procuratori:

“Viste le nuove disposizioni dettate dal PDR del 08.03.2020 finalizzate a fronteggiare l'emergenza COVID 19 si chiede se nel rito del processo del lavoro è possibile accedere agli uffici per effettuare le copie dei ricorsi introduttivi depositati cartaceamente al fine di provvedere alla notifica degli stessi ex art. 415 c.p.c”.

L'Ufficio risponde chiarendo che allo stato attuale l'accesso è garantito solo ed esclusivamente per consentire le attività **urgenti** che non possono essere svolte **telematicamente**.

Si evidenzia che le copie del ricorso introduttivo per la notifica rappresentano un'attività che non può espletarsi telematicamente ma che non può considerarsi urgente.

A fondamento di tale interpretazione si riportano le norme che seguono:

“Art. 415. (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza).

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni”.

Dalla lettura della norma si evince che:

- il termine di cui al co. 2 di 10 giorni è ordinatorio, così come chiarito ormai da giurisprudenza consolidata, ne deriva che la mancata notifica nei predetti termini non comporta decadenza;
- occorre invece rispettare il termine di cui al co. 3 di 30 giorni tra la notifica del ricorso e la data di discussione in quanto lo stesso è finalizzato a garantire la corretta instaurazione del contraddittorio.

Tale termine tuttavia non giustifica, in tale contingenza, lo svolgimento di attività urgenti atteso che le udienze sono rinviate d'ufficio fino al 22 marzo e che pare ragionevole ritenere che si proseguirà nei rinvii d'ufficio anche oltre tale termine. Si aggiunge inoltre che il D.P.R. dell' 08.03.2020 all'art. 1 co. II ha **sospeso** tutti i termini connessi all'attività d'udienza e che il rispetto del termine di cui al co. 3 dell'art. 415, essendo connesso all'attività d'udienza, risulta sospeso.

Trani, 11/03/2020


IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO
Dott.ssa Angela Arbore


IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE LAVORO
Dott.ssa Angela Arbore